



Venezia, 06.03.2019

Ministero per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER  
L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO,  
PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

Invio solo tramite posta elettronica - SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 00057356 34.10.01/ Allegati n. Risposta al foglio del 22-02-2019 N. 0076394

Rif. Prot. ingresso. n. 0004760 del 25-02-2019

**OGGETTO: Selvazzano Dentro (PD).**  
D.Lgs. 152/2006.  
Verifica assoggettabilità per Piano di Recupero "Foscolo", approvato con D.G.R. n. 234  
del 29-10-2017  
Ditta: Belletti Gaetano - Belletti Irma  
Parere

Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0076394 del 22-02-2019, (qui pervenuta in data 22-02-2019 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0004760 del 25-02-2019) con cui l'Amministrazione regionale ha trasmesso i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171, art. 33, co. 1, lett. b) e d), così come modificato dal D.M. 23.01.2016, n. 44, art. 4, co. 1, lett. b) e d), considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

#### Tutela paesaggistica:

l'intervento prevede la demolizione di un fabbricato produttivo, costituito da diversi corpi di fabbrica che occupano gran parte del lotto di pertinenza, con contestuale costruzione di due edifici residenziali, per i quali si prevede di derogare all'altezza massima consentita, per un totale di 10.430 mc insediabili su 12 m di altezza. L'ambito di intervento si situa in un contesto ampiamente antropizzato, in zona omogenea B, caratterizzato da un tessuto di recente formazione. Pur considerando che l'altezza delle nuove costruzioni (pari a 4 piani fuori terra) possa avere ripercussioni percettive potenzialmente significative in relazione ai caratteri tipologici e dimensionali dell'edilizia contermina, valutati i caratteri dell'ambito di riferimento, non gravato da provvedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, non si ravvisa la necessità di sottoporre il piano di recupero alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

#### Tutela archeologica:

nel Piano di recupero in oggetto non sono coinvolti beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi ai sensi degli art. 12 o 13 del D. Lgs. 42/2004 né sono in atto procedure di accertamento dell'interesse archeologico. Tuttavia, il comprensorio geografico in cui ricade il Piano è caratterizzato dalla presenza del tracciato della strada detta Pelosa, nota in età medievale ma probabilmente in uso anche in epoche precedenti, nonché da rinvenimenti archeologici che testimoniano una frequentazione antropica a partire dall'età preromana e romana.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del Piano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, tuttavia - considerata l'ubicazione dell'intervento in progetto, che si colloca non lontano dalle aree dei rinvenimenti sopra citati - si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs 152/2006, che le opere di manomissione del suolo siano effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di **non sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Andrea Alberti

PER IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Francesca Vendittelli



Responsabile dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90:  
funzionario architetto: arch. Francesca Vendittelli - funzionario archeologo: dott. Carla Pirazzoli

SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 0498243811 - Fax 0498754647  
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 0412728811 - 0412574011 - Fax 0412750288  
e-mail: [sabap-ve-met@beniculturali.it](mailto:sabap-ve-met@beniculturali.it) - pec: [mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it) - [www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it](http://www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it)

